

## RAPPORTI DORMIENTI

"L'art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 22 Giugno 2007, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007 ed **entrato in vigore il 17 agosto 2007**, ha definito "dormienti" i seguenti rapporti contrattuali:

- a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, etc.);
- b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

La **Legge 27 ottobre 2008 n. 166** ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina riferita ai rapporti dormienti alle seguenti fattispecie:

- gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto;
- gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto (due anni);
- gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 che non siano stati reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

## Depositi al portatore “dormienti”

Anche i rapporti al portatore (rappresentati, ad esempio, da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore a 100 euro e che non risultino movimentati da oltre dieci anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della Banca di individuare gli attuali titolari di tali rapporti, la comunicazione alla clientela interessata avverrà attraverso l'esposizione dell'elenco dei depositi nei locali aperti al pubblico della banca e attraverso la pubblicazione sul sito internet. I possessori dei titoli, entro 180 giorni dalla suddetta pubblicazione, dovranno presentare presso gli sportelli della banca i relativi titoli rappresentativi, fornendo disposizioni relativamente al titolo posseduto. In mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

### PROCEDIMENTO DI RIMBORSO DI SOMME AFFLUITE AL FONDO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a CONSAP la gestione delle domande di rimborso delle somme affluite al Fondo rapporti dormienti.

Le domande di rimborso dovranno essere inviate a CONSAP direttamente dal cliente (anche per via telematica) a uno dei seguenti indirizzi:

- *CONSAP spa - Rapporti dormienti - Via Yser, 14 - 00198 ROMA;*

- *telefax: 06/85796446*

- *[rapportidormienti@consap.it](mailto:rapportidormienti@consap.it)*

Le domande dovranno essere formulate compilando il modulo messo a disposizione da CONSAP (la modulistica è reperibile sul sito <http://www.consap.it/Fondi/Fondocontidormienti>) ed allegando la documentazione richiesta.

Le Banche sono tenute a rilasciare ai clienti che la richiedano un'attestazione conforme al modello fornito da CONSAP nella quale si dichiara di aver devoluto al Fondo le somme per le quali si chiede il rimborso, di non aver provveduto al rimborso diretto delle somme richieste e di avere adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio).

**IL PERSONALE DELLA BANCA E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE**